
PREVIDENZA, DIVERSA ETÀ PENSIONABILE PER LAVORATORI INVALIDI

I lavoratori con un'invalidità non inferiore all'80% e i non vedenti hanno diritto ad una diminuzione dell'età nella pensione di vecchiaia.

Premessa

L'art. 1, c. 8, del Decreto Legislativo 503/92, che aveva innalzato l'età pensionabile a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, ha nel contempo previsto una riduzione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, escludendo espressamente l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età ai lavoratori che hanno un'invalidità non inferiore all'80%.

Questo ha comportato che per gli stessi l'età resti fissata a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne, così come era previsto dall'art. 5 della Legge 218/52, ora abrogato dall'art. 16, D.P.R. 1432/71 (Circolare INPS 50/93).

Infatti, l'art. 1, comma 1 e 8 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 stabilisce che:

Art. 1

Età per il pensionamento di vecchiaia

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo...

8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento".

In riferimento al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, la Circolare INPS del 23 febbraio 1993, n.50 precisa:

1.1.2 - INVALIDI IN MISURA NON INFERIORE ALL'80 PER CENTO (articolo 1, comma 8)

A norma del comma 8 dell'articolo 1 in esame l'elevazione dei limiti di età i cui al comma 1 dello stesso articolo non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.

Per coloro che si trovano nella predetta condizione i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti restano pertanto confermati in 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.

RIDUZIONE DELL'ETÀ PENSIONABILE PER ALCUNE CATEGORIE:

Lavoratori non vedenti:

Se tali da prima di essere iscritti all'assicurazione obbligatoria o con almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l'insorgenza della cecità:

----- **55 anni** uomini

50 anni donne

Lavoratori non vedenti:

In tutti gli altri casi ----- **60 anni** uomini **55 anni** donne

Lavoratori invalidi:

Gli invalidi con almeno l'**80%** di invalidità ----- **60 anni** uomini **55 anni** don

RIFORMA DELLE PENSIONI

Riguardo alla diversa età pensionabile la Circolare INPS 35/2012 precisa che, in relazione alla riforma delle pensioni (manovra Monti), nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Pertanto continua a trovare applicazione per i seguenti soggetti:

- **non vedenti** (art. 1, comma 6, del D. Lgs. n. 503 del 1992; Circolare Inps n. 65/1995);
- **invalidi in misura non inferiore all'80%** (art. 1, comma 8, del D. Lgs. n. 503 del 1992; Circolare Inps n. 65/1995).

Ricordiamo che per il diritto alla diversa età pensionabile, l'accertamento dello stato di invalidità (in misura non inferiore all'80 %) deve essere effettuato dagli uffici sanitari dell'Inps e il riconoscimento eventualmente già ottenuto da altro ente costituisce solo elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale.

In altre parole, solo la commissione medica dell'Inps può concedere o meno la possibilità di pensionamento anticipato, non essendo sufficiente in riconoscimento di invalidità civile, anche con percentuale non inferiore all'80%.

Requisiti contributivi

Non è sufficiente avere il grado di invalidità richiesto, cioè non inferiore all'80%, per poter accedere a questo beneficio. E' necessario essere in possesso dell'anzianità contributiva prevista per la pensione di vecchiaia. Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

Riferimenti normativi

- **Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, art. 1, comma 8:**
"Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

- **Circolare INPS, del 23 febbraio 1993, n.50**
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
- **Circolare INPS, 14 marzo 2012, n. 35**
legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Legge 24 febbraio 2012, n.14 di conversione con modificazione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".